

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del N°

OGGETTO: Approvazione disciplina organizzativa per l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo del catalogo dei dati- Comune di Roccascalegna.

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 15:26 nella sala comunale in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GIANGIORDANO DOMENICO	- SINDACO
CHIOLA GRAZIANA	- VICESINDACO
DI TULLIO ANTONIO	- ASSESSORE

PRESENTE / ASSENTE
Presente
Presente
Assente

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE DR. FRANCESCO DEL PINTO.
Il Presidente, nella sua qualità di SINDACO, Avv. DOMENICO GIANGIORDANO.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che l'art. 9 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, convertito in Legge n. 221 del 17/12/2012, modificando interamente l'art. 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale, dispone:

- La pubblicazione da parte degli Enti nel proprio sito istituzionale, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", della disciplina, in ordine alla gestione dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso (comma 1);
- che i dati e i documenti pubblicati, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'art.2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 24/1/20016, n.36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi dell'art. 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- che nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportano la raccolta e la gestione di dati pubblici, si prevedano clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati (comma 3);
- che le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati dell'Ente rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs., 27/10/2009, n. 150;

Considerato che il sopramenzionato art. 9 del D.L. 179 del 18/10/2012, obbliga le Amministrazione ad adottare e pubblicare atti che disciplinano la facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei dati in formato aperto, senza restrizione di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino l'utilizzo, l'integrazione e il riuso, seppur nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente;

Riscontrato che si rende necessario provvedere ad approvare la disciplina organizzativa per l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in anagrafe tributaria, il catalogo dei dati, allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs 7.3.2005, n.82
- il D.Lgs 24.1.2006, n. 36
- il D.Lgs 27.10.2009, n. 150

- il D.L. 9.2.2012, n. 5
- la Legge 6.11.2012, n. 190
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267, concernente: "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

tanto sopra premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) **di approvare**, per le motivazioni in narrativa evidenziate, lo schema "*Disciplina organizzativa per l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo del catalogo dei dati*", che composto da n. 7 punti si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) **di disporre** che i Responsabili dei servizi prestino la necessaria collaborazione affinché vengano attuate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento;

3) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167.

(ALL. "A") "Disciplina organizzativa per l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo del catalogo dei dati"

Indice

1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Definizioni
4. Modalità di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo
5. Licenze per il riutilizzo dei dati pubblici
6. Formati e supporti
7. Note aggiuntive

1. Premessa

L'Unione Europea attribuisce al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico un ruolo fondamentale, sia per lo sviluppo economico e sociale del territorio, sia per la diffusione delle nuove tecnologie digitali fra enti pubblici, imprese e cittadini, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici per diffondere e memorizzare le informazioni medesime. In materia di riutilizzo e distribuzione di dati pubblici, il riferimento normativo è la Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo. I principi della Direttiva sono:

- "Rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico [...] rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia";
- le informazioni del settore pubblico sono "un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali [...]. Più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro";
- gli Enti pubblici hanno il compito di favorire il riutilizzo e rendere disponibili i documenti attraverso licenze di riutilizzo, "In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard", e a facilitarne l'utilizzo attraverso "strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni";
- sono soggetti a riutilizzo solo documenti e informazioni privi di vincoli: la direttiva deve "essere attuata ed applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali [...]. La direttiva non incide sui diritti di proprietà intellettuale dei terzi. [...] La presente direttiva non si applica ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni e modelli registrati e marchi."

La Direttiva disciplina, inoltre, il riutilizzo dei dati indicando anche che:

- i documenti devono essere messi a disposizione possibilmente per via elettronica e "I tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli e limitati al tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso", l'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere tempestivamente comunicato e motivato;
- i documenti devono essere messi a disposizione nel formato e nella lingua originale e, in generale, gli Enti non hanno l'obbligo di adeguarli o di crearne di nuovi per soddisfare la richiesta; "Per facilitare il riutilizzo, gli Enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i propri documenti in un

formato che [...] non dipenda dall'utilizzo di programmi informatici specifici”;

- le condizioni fissate non devono comportare discriminazioni per le categorie destinatarie del riuso: i documenti devono essere a disposizione di tutti gli operatori potenzialmente presenti sul mercato,

La Direttiva in oggetto è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (pubblicato nella G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37), “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”. La Direttiva in particolare, attribuisce agli Stati membri - o all'ente pubblico interessato - la decisione di autorizzare il riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici che vengono raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali. Tale facoltà è stata introdotta nell'ordinamento italiano dall'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto di attuazione: “La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento”.

L'Unione Europea ha inoltre avviato iniziative tra cui l'emanazione del “Libro Verde sull'informazione del Settore Pubblico nella società dell'informazione”, la redazione del “Programma e-Content”, la pubblicazione della Comunicazione “e-Europa 2002” nonché la recente strategia “Europa 2020” che si pone l'obiettivo di “trasformare l'Europa in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale”.

Il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico risulta essere una attività di fondamentale importanza anche alla luce delle diverse disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), in particolare all'art. 52 in cui si dispone che: “L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria”.

La presente disciplina operativa contiene inoltre alcune indicazioni in particolare in relazione a:

- le modalità per l'individuazione dei dati che possono essere oggetto di riutilizzo;
- le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e le modalità di utilizzo della piattaforma aziendale di accesso ai medesimi;
- le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici di cui l'amministrazione è titolare;
- i formati aperti utilizzabili tramite riferimento a standard internazionali. Tali indicazioni, insieme ad altre, trattate con maggiore dettaglio “tecnico”, saranno anche oggetto di appositi documenti (“vademecum”), complementari e a supporto del presente regolamento, e di riferimento per il Comune di Roccasalegnà nei processi e nelle attività necessarie per rendere disponibili in Open Data i dati pubblici detenuti.

2. Quadro normativo di riferimento

La presente disciplina organizzativa è predisposta e sarà attuata nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale ed europea ed in particolare:

- dal D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione digitale” s.m.i.;
- dal D. Lgs. n. 163/2006 “Il Codice degli appalti pubblici” s.m.i.;
- dal D. Lgs. n. 36/2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico” relativo all'accesso all'informazione nel settore pubblico, attuativo della Direttiva 2003/98 relativa alla “public sector information” e s.m.i.;

- dalla Legge n. 96/2010 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, Legge Comunitaria 2009";
- dalla L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- dal D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. ;
- dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i..

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina organizzativa si forniscono le seguenti definizioni:

- **dato pubblico:** il dato conoscibile da chiunque;
- **riutilizzo:** l'uso del dato pubblico di cui è titolare una pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico, impresa pubblica, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
- **formati di dati aperti:** i formati di memorizzazione e rappresentazione di dati informativi le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;
- **soggetto riutilizzatore o riutilizzatore:** la persona fisica o giuridica interessata al riutilizzo dei dati pubblici (riutilizzatore o potenziale riutilizzatore del dato pubblico);
- **titolare del dato:** pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico, impresa pubblica che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato.

4. Modalità di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo

Ogni servizio dovrà individuare i dati pubblici e i relativi metadati di competenza, da pubblicare sul portale "Amministrazione Trasparente". Periodicamente le singole articolazioni organizzative provvederanno, se necessario, all'aggiornamento dei dati già disponibili e oggetto di riutilizzo.

Possono essere oggetto di riutilizzo tutti i dati pubblici nella titolarità e/o piena disponibilità del Comune di Roccacalegna, prodotti nell'ambito di fini istituzionali.

L'attività di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo dovrà essere, in ogni caso, condotta in modo tale da salvaguardare:

- la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- il diritto di terzi al segreto industriale;
- la disciplina sulla protezione del diritto d'autore, anche compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
- la disciplina sul Sistema statistico nazionale;
- la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.;

In quest'ultima ipotesi, il Comune di Roccascalegna favorirà, ove possibile, al fine di agevolare la trasparenza amministrativa e rendere riutilizzabili il maggior numero possibile di dati (al netto dei vincoli normativi), la pubblicazione di dati aggregati e anonimizzati ad un livello di dettaglio tale da non consentire alcuna identificazione, nemmeno indiretta, dei soggetti a cui tali dati si riferiscono.

5. Licenze per il riutilizzo dei dati pubblici

Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici saranno predisposte in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto Legislativo 36/2006, nonché nel rispetto dei principi sanciti in premessa e definiscono le condizioni e le modalità di riutilizzo dei dati pubblici messi a disposizione. I dati pubblici concessi per il riutilizzo del Comune di Roccascalegna dovranno essere preferibilmente licenziati con le licenze individuate tra le licenze standard disponibili e di seguito indicate ("licenze di riferimento").

E' comunque sempre necessario associare ai dati che vengono pubblicati ai fini del riutilizzo tramite Internet una licenza che indichi le condizioni e i termini ai quali quest'ultimo viene concesso, o comunque una dichiarazione che sancisca l'assenza di qualsiasi vincolo al riutilizzo.

Le licenze di riferimento saranno individuate sulla base dei seguenti criteri:

- ampiezza del riutilizzo concesso dalla licenza, in modo da consentire, per quanto possibile, la più ampia e libera utilizzazione gratuita dei dati messi a disposizione, anche per fini commerciali e con finalità di lucro;
- facilità di comprensione e diffusione nel pubblico: le licenze individuate devono possedere un linguaggio semplice e facilmente comprensibile da parte degli utenti e garantire un livello di diffusione e di conoscenza a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Le licenze di riferimento individuate dal Comune di Roccascalegna per il riutilizzo dei dati saranno le seguenti:

- CC0 - Creative Commons Zero
- CC BY - Creative Commons Attribuzione .

Le licenze Creative Commons, grazie alla loro diffusione sulla rete Internet (anche nell'ambito di iniziative volte alla messa a disposizione di documenti e dati pubblici di altre amministrazioni in Italia, in Europa e nel mondo), rappresentano ad oggi lo standard di riferimento per la licenza di diritti di proprietà intellettuale online. La loro diffusione minimizza le barriere al riutilizzo dei dati, riducendo i costi per i riutilizzatori e massimizzando la possibilità che i dati dell'amministrazione possano essere combinati con altri dati pubblici e dati generati dagli utenti della rete o operatori privati. Visto lo scenario delle licenze standard in continua evoluzione, le licenze di riferimento sopra definite potranno eventualmente essere sostituite con "equivalenti" licenze standard che garantiscano il rispetto dei criteri utilizzati per la selezione. Il riutilizzo del dato presuppone l'accettazione da parte del riutilizzatore della licenza associata al dato d'interesse. L'accettazione potrà essere implicita od esplicita, a seconda della natura del dato.

6. Formati e supporti

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 36/2006, il Comune di Roccascalegna metterà a disposizione in Open Data i dati pubblici in modalità elettronica e in formato aperto, ove possibile e se ciò non comporti attività eccedenti la semplice manipolazione. I dati saranno altresì messi a disposizione in formati machine readable, sempre che ciò non comporti attività eccedenti la semplice manipolazione. La messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude anche l'impiego di altri formati (non aperti) laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo. I dati verranno messi a disposizione dal Comune di Roccascalegna, preferibilmente mediante consultazione telematica, anche tramite applicativi informatici accessibili mediante Internet.

7. Note aggiuntive

Le presenti Linee Guida potranno essere aggiornate in caso di nuove ed ulteriori disposizioni di legge in materia di riutilizzo dei dati pubblici. Anche la realizzazione e l'aggiornamento del vademecum complementare, a supporto delle presenti Linee Guida e di riferimento per il Comune di Roccasalegna nei processi e nelle attività necessarie per rendere disponibili in Open Data, i dati pubblici detenuti, sarà oggetto di successive comunicazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Avv. DOMENICO GIANGIORDANO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. FRANCESCO DEL PINTO)


[Handwritten signature of Dr. Francesco Del Pinto]

PROT. N.447 del 12-02-2015

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Roccasalegna www.comune.roccasalegna.ch.it, da oggi e per quindici (15) giorni consecutivi.

La stessa, inoltre, viene comunicata in apposito elenco ai capigruppo (art. 125 T.U. n. 267/2000).

Roccasalegna, lì 12-02-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. FRANCESCO DEL PINTO)

[Handwritten signature of Dr. Francesco Del Pinto]


ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione

- Diverrà esecutiva il giorno 12-02-2015 in seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Roccasalegna www.comune.roccasalegna.ch.it per dieci (10) giorni consecutivi, senza reclami dal detto periodo.
- Dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000.

Roccasalegna, lì 12-02-2015

COMUNE DI ROCCASALEGNA
PROVINCIA DI CHIETI



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. FRANCESCO DEL PINTO)

[Handwritten signature of Dr. Francesco Del Pinto]

Per copia conforme all'originale che si
compone di N. 6 fogli.

Roccasalegna, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Francesco Del Pinto)



DELIBERA DI GIUNTA n. 10 del 12-02-2015 - COMUNE DI ROCCASALEGNA